

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, PIERRI, FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, MANCIA, INNAMORATO e FRANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1989

Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione dei sistemi di difesa nazionale e la contemporanea incessante crescita delle esigenze dei servizi collettivi, oggi lasciata, dallo Stato, al volontariato per la impossibilità di sostenerne il «peso», suggerisce di orientare verso una diversa e più moderna concezione l'impostazione e il ruolo del servizio militare di leva.

Senza venire meno alle finalità originarie di difesa nazionale e di ammodernamento della leva sotto il profilo strettamente militare cui essa è rivolta, si ritiene assai utile e vantaggioso, sotto diversi profili, riconsiderare alcuni suoi istituti. Attraverso questa riconsiderazione si possono soddisfare importanti e sentite esigenze quali:

quella di rendere socialmente più proficuo e individualmente meno alienante l'assol-

vimento dell'obbligo imposto ai coscritti di svolgere il servizio di leva;

quella di colmare, con speciali progetti di cooperazione tra Difesa ed altre Amministrazioni pubbliche, le esigenze di intervento, per fini socialmente utili, attualmente insoddisfatte o trascurate per insufficienza di forze e di mezzi finanziari.

Queste semplici considerazioni, alla luce di una riflessione sui correnti fabbisogni delle nostre Forze armate, hanno ispirato il disegno di legge.

Con le norme proposte non si intende, perciò, ridurre il contingente della chiamata dei militari al di sotto di una base minima di unità ritenuta indispensabile per assicurare il fisiologico svolgimento delle attività più strettamente operative e di istituto della difesa,

secondo quanto previsto dai piani per le strutture militari della difesa stessa nonché dagli accordi internazionali.

Si vuole però, allo stesso tempo, liberare, subito dopo il superamento del prescritto periodo di addestramento militare, quella cospicua entità di risorse e di aspirazioni che è racchiusa nella massa di fermati che eccede l'indicato fabbisogno di unità strettamente funzionali e che generalmente è applicata ad uffici e servizi di scarsa se non addirittura nulla utilità, sia per gli interessi individuali dei singoli che per quelli generali della collettività, per destinarla ai servizi civili in settori di elevato interesse nazionale. Per attività in grado di offrire più tangibile ed immediata valenza individuale, per i giovani che sono destinati a svolgerla, e di più evidente e sentita utilità sociale per il Paese.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si pongono le basi per il cambiamento descritto poichè si tratta, come si può ben vedere anche dalla elencazione riportata dall'articolo 2 del testo del disegno di legge, di attività rivolte a settori che offrono alle giovani leve l'opportunità del contatto con i problemi più vivi del Paese, di sostegno delle categorie più deboli ed esposte (handicappati, tossicodipendenti, eccetera), nonché di tutela e conservazione del patrimonio storico, naturale, e di beni artistici su cui si fonda gran parte della ricchezza nazionale, di attività che possono avvicinare i giovani coscritti ad esperienze formative di «difesa nazionale» intesa in una accezione di più ampio respiro e contenuto rispetto a quella che tradizionalmente siamo abituati a considerare quando si fa riferimento alla «difesa militare»; di azioni che attraggono il significato di «servizio» verso ideali di solidarietà nazionale meno limitati e astratti, di quelli sui quali si è retta la formazione militare delle generazioni precedenti, che era collocata in contesti e prospettive storici profondamente diversi dagli attuali, ma che ormai segna fatalmente il passo.

Il disegno di legge molto semplice nella sua formulazione letterale, mira a trovare analoga semplicità e speditezza di concreta applicazione.

Presuppone una verifica puntuale per la determinazione annua del contingente desti-

nato al servizio civile. Questo atto costituisce una garanzia per la correttezza e la congruità delle scelte su cui fondare la ferma obbligatoria. Con esso, infatti, non solo si confermano o, se necessario, si rivedono i fabbisogni numerici e i presupposti organizzativi riferiti alle esigenze operative della Difesa, ma si possono esaminare le possibilità di soddisfare attraverso il servizio civile «integrativo» le più prioritarie esigenze di intervento cui destinarlo in quanto insostenibili per altre vie.

Nella nuova prospettiva che con il disegno di legge si vuole aprire, quanto a modalità e contenuti dello svolgimento del servizio militare, non poteva mancare l'inserimento della facoltà di accesso da parte delle donne (articolo 4). Si fa quindi richiamo alle norme della legge n. 400 del 1988 per l'emanazione del provvedimento che renderà cogente ed attuale questa facoltà.

Va infine aggiunto che, nella formulazione di proposte che concernono l'assetto strutturale della leva, non si può non tener conto della evoluzione che è destinata a subire la leva e che comporterà il ricorso sempre più massiccio a personale volontario per la copertura dei posti di sottufficiale previsti dagli organici. In vista di queste esigenze si ritiene di dover provvedere alla tempestiva elevazione della percentuale di unità reperibili attraverso il prolungamento della leva.

Per fronteggiare questa evenienza, ritenuta inevitabile e imminente, viene proposto che il contingente previsto dalla legge del 31 maggio 1975, n. 191, articolo 36, già elevato al 19 per cento con l'articolo 34 della legge n. 958 del 1986 venga portato al 25 per cento (articolo 5).

Fino ad oggi la quota del 19 per cento non è stata peraltro coperta, forse anche per una insufficiente attività di informazione e di promozione. Ma l'obiettivo al quale occorre tendere è quello di un impiego sempre più esteso dei raffermati entro una soglia del 50 per cento, in sintonia con ciò che sta avvenendo negli altri Paesi europei aderenti alla NATO.

Occorre, infine, che il servizio militare venga svolto, per quanto possibile, nella regione di appartenenza.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di un'esigenza più volte posta in sede politica e richiamata dalle più recenti norme di riforma che però, nella pratica chiamata alla leva, non trova ancora applicazione. Se ne richiama quindi il più rigoroso

rispetto per evitare che ai problemi insolubili e alle carenze inevitabili si aggiungano il malcontento e il disagio per inadempienze immotivabili come quella del mancato rispetto della regionalizzazione del servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Conclusa la fase di addestramento non superiore ai quattro mesi, i fermati che siano in soprannumero rispetto alle esigenze delle attività operative possono essere destinati a domanda o d'ufficio al servizio civile.

2. Nel bando di chiamata alle armi viene indicato il numero dei fermati occorrenti per il funzionamento delle attività operative.

## Art. 2.

1. Il servizio civile espleta funzioni di intervento, in circostanze ordinarie come in caso di calamità, nel soccorso e nell'assistenza delle popolazioni, nella tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale ed in altre attività di pubblico interesse, anche in campo tributario, amministrativo, catastale secondo programmi definiti da convenzioni tra l'amministrazione della Difesa, e le amministrazioni interessate dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

2. Lo stato giuridico, gli obblighi, il trattamento economico dei fermati impegnati nel servizio civile resta immutato.

3. Le convenzioni regolano le modalità operative e di utilizzazione dei fermati e i relativi aspetti finanziari.

## Art. 3.

1. Il contingente annualmente destinato al servizio civile è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, tenuto conto della consistenza degli scaglioni di leva e del numero dei militari e graduati ammessi alla ferma prolungata.

## Art. 4.

1. Hanno facoltà di prestare servizio di leva le giovani in possesso dei requisiti definiti, secondo criteri analoghi a quelli vigenti per i giovani, con regolamento governativo da emanarsi, secondo le previsioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, elevata al 19 per cento dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è ulteriormente elevata al 25 per cento.